



Bollettino ministeriale bavarese

BayMBI. 2020 n. 562

1 ottobre 2020

2126-1-11-G

Settima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (7^a BayIfSMV)

del 1° ottobre 2020

Ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della Legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1045), modificato dall'articolo 5 della legge del 19 giugno 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1385), congiuntamente all'articolo 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DeIV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 11), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

Parte 1 Disposizioni generali

§ 1

Obbligo generale di distanziamento, utilizzo della protezione per naso e bocca

(1) ¹ Si richiede a tutti di ridurre al minimo indispensabile i contatti fisici con altre persone e, nei limiti del possibile, di circoscrivere le frequentazioni a una cerchia di persone costante. ² Ove possibile, mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m. Ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale minima negli spazi pubblici, è necessario indossare una protezione per naso e bocca. ⁴ Provvedere a un'adeguata e costante aerazione degli ambienti chiusi.

(2) Qualora la presente ordinanza preveda l'obbligo di indossare una protezione per naso e bocca (obbligo di mascherina), si applica quanto di seguito indicato:

1. Sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini fino ai sei anni di età compiuti.
2. Coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la protezione per naso e bocca a causa di un impedimento o per motivi di salute, sono esonerati dall'obbligo di portare la mascherina.
3. È consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili, per permettere la comunicazione in caso di problemi uditivi o per altri casi di stretta necessità.

§ 2

Limitazione dei contatti negli spazi pubblici

(1) Il soffermarsi in gruppo negli spazi pubblici è consentito unicamente

1. ad appartenenti allo stesso nucleo familiare, coniugi, compagni, conviventi di fatto, parenti di primo grado, fratelli e membri di un secondo nucleo familiare oppure
2. in gruppi fino a 10 persone.

(2) Le feste in luoghi e strutture pubbliche sono vietate indipendentemente dal numero di persone presenti.

(3) Il par. 1 non si applica alle attività professionali, di servizio o di volontariato presso organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico che, per essere svolte, necessitano dell'incontro o dell'interazione di più persone.

§ 3

Limitazione dei contatti negli spazi privati

La cerchia di partecipanti a un raduno in spazi o su terreni a uso privato deve essere limitata secondo quanto contemplato all'art. 1 par. 1.

§ 4

Raccolta dei recapiti

(1) ¹Qualora ai sensi della presente ordinanza o in base ai sistemi di protezione e igiene ai sensi della medesima ordinanza si raccolgano i dati di recapito ai fini del tracciamento dei contatti in caso di diagnosticata infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, è necessario documentare cognome e nome, un recapito certo (numero telefonico, indirizzo e-mail o indirizzo postale) nonché data e ora della permanenza. ²Detta documentazione va conservata in modo tale da impedirne l'accesso a soggetti terzi non autorizzati e da proteggere i dati contro il trattamento illecito, lo smarrimento o le modifiche accidentali. ³Tali dati vanno eliminati allo scadere di un mese. ⁴I dati comunicati all'incaricato della raccolta degli stessi devono essere veritieri.

(2) ¹Le autorità, i tribunali e gli uffici che svolgono compiti di pubblico interesse o agiscono nell'esercizio del potere pubblico, in caso di accesso ai rispettivi edifici o spazi possono a loro volta raccogliere dati personali ai sensi del par. 1 comma 1. ²Il par. 1 commi 2-4 si applica di conseguenza.

(3) ¹I dati documentati ai sensi del par. 1 vanno trasmessi, su richiesta delle stesse, alle autorità sanitarie competenti qualora ciò sia necessario al tracciamento dei contatti. ²Non è consentito l'utilizzo dei dati di cui sopra per altre finalità. ³Restano salvi i poteri delle autorità giudiziarie.

Parte 2

Vita pubblica

§ 5

Manifestazioni

(1) ¹Con riserva di regolamentazioni specifiche contemplate dalla presente ordinanza, sono vietati su tutto il territorio regionale manifestazioni e raduni, fatta eccezione per i raduni contemplati all'art. 7, nonché assembramenti e festeggiamenti pubblici. ²Su richiesta, le competenti autorità amministrative circondariali potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, nel caso in cui dette autorizzazioni siano compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni.

(2) ¹Le manifestazioni solitamente non rivolte a qualsiasi tipo di pubblico o di natura precipuamente personale, ovvero frequentate da una cerchia di partecipanti in numero prevedibile (in particolare i matrimoni, i funerali, le feste di compleanno nonché le riunioni di associazioni e partiti) così come i raduni di carattere privato sono consentiti per un numero di partecipanti fino a massimo 100 in ambienti chiusi e 200 all'aperto, a condizione che l'organizzatore abbia elaborato un sistema di protezione e igiene, da presentare su richiesta all'autorità circondariale competente. ²Restano salve le disposizioni più specifiche contemplate dalla presente ordinanza. ³In deroga al comma 1, si applica l'articolo 13 qualora la manifestazione si svolga presso un locale di ristorazione; in tal caso vale la limitazione del numero di partecipanti ai sensi del comma 1.

(3) Nel caso in cui siano consentiti altri raduni o manifestazioni ai sensi delle disposizioni più specifiche contemplate dalla presente ordinanza che rimandino alla presente clausola, a tali raduni e manifestazioni si applica quanto segue:

1. Il gestore è tenuto a garantire, mediante idonee misure, che tra tutti i partecipanti i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, si rispetti una distanza minima di 1,5 m. Qualora siano previsti l'uso di strumenti a fiato o esibizioni canore, la distanza minima da rispettare è di 2 m.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 1, negli ambienti chiusi è consentito l'accesso a massimo 100, all'aperto massimo 200 partecipanti; per le manifestazioni che prevedano l'assegnazione di posti a sedere, il numero massimo di partecipanti consentito in ambienti chiusi è 200, all'aperto massimo 400.
3. Negli ambienti chiusi, per i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina fino a che non avranno preso posto o prenderanno la parola.
4. L'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
5. L'organizzatore è tenuto a raccogliere i recapiti dei partecipanti come contemplato all'articolo 4 par. 1.
6. Per le offerte della ristorazione, si rimanda all'art. 13. In tal caso valgono le limitazioni del numero di partecipanti come previsto dal punto 2.

§ 6

Funzioni religiose, raduni di comunità di fedeli

¹Le funzioni religiose aperte al pubblico all'interno di chiese, sinagoghe e moschee e i raduni di altre comunità di fedeli sono ammessi nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Per le funzioni religiose e i raduni
 - a) all'interno di edifici, il numero massimo di partecipanti è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza minima tra i posti di 1,5 m; fatta eccezione per i partecipanti appartenenti alla cerchia di persone contemplata all'art. 2 par. 1 punto 1, è necessario mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m;
 - b) all'aperto, il numero massimo di partecipanti è limitato a 200 persone; le persone non appartenenti alla cerchia di persone contemplata all'art. 2 par. 1 punto 1 devono mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m.
2. Per i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina fino a che non avranno preso posto.
3. Si sarà provveduto ad approntare un sistema di protezione dalle infezioni per le funzioni religiose o i raduni, che, a seconda della comunità religiosa e il rito, riduca al minimo i possibili rischi di infezione; lo schema di protezione dall'infezione dovrà essere presentato su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

²L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 7

Raduni ai sensi della Legge bavarese sui raduni

(1) ¹Nei raduni pubblici all'aperto ai sensi della Legge bavarese sui raduni (BayVersG), tra i partecipanti è fatto obbligo di tenere una distanza minima di 1,5 m, evitando qualsiasi contatto fisico con altri partecipanti al raduno o persone terze. ²Le autorità competenti ai sensi dell'art. 24 par. 2 della Legge bavarese sui raduni (BayVersG) sono tenute, ove necessario nel caso specifico, a garantire con adeguate limitazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge di cui sopra, che

1. le disposizioni contemplate al comma 1 siano rispettate
2. e che i rischi di infezione derivanti dal raduno siano anche per il resto limitati a una misura sostenibile dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dalle infezioni. Ciò è presumibile in caso di raduni con non più di 200 partecipanti presso una sede fissa.

³In ogni caso, dalle 200 persone in su di norma va disposto l'obbligo di indossare la mascherina. ⁴Nella misura in cui non sia possibile garantire i requisiti contemplati al comma 2 attraverso le limitazioni di cui sopra, il raduno dovrà essere vietato.

(2) I raduni pubblici in ambienti chiusi ai sensi della Legge bavarese sui raduni sono consentiti nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore è tenuto a garantire, a mezzo di idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i partecipanti, in modo da evitare qualsiasi contatto fisico tra i partecipanti al raduno o con persone terze.
2. Nel rispetto dei requisiti contemplati al punto 1 saranno ammessi fino a massimo 100 partecipanti.

3. L'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
4. Per le offerte della ristorazione, si rimanda all'art. 13.

§ 8

Trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, pullman turistici

¹Per quanto concerne il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e le relative pertinenze, per i passeggeri nonché per il personale addetto al controllo e al servizio qualora detto personale entri a contatto con i passeggeri, vige l'obbligo di indossare la mascherina. ²Il comma 1 si applica anche al trasporto scolastico nel servizio di trasporto scolastico gratuito. ³Per quanto concerne i pullman turistici, si applica quanto contemplato al comma 1 e all'art. 11 par. 4 comma 1 punto 3, con la prescrizione di predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia, dell'Edilizia abitativa e dei Trasporti e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

§ 9

Divieti di visita specifici

(1) ¹In caso di visita a pazienti o residenti in

1. ospedali e istituti di prevenzione e riabilitazione che erogano cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali (strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 punti 1 e 3 della Legge per la protezione dalle infezioni - IfSG);
2. strutture di ricovero ai sensi dell'art. 71 par. 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale;
3. strutture per persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Libro Nono del Codice sociale, nelle quali l'assistenza e gli interventi di supporto all'integrazione sociale siano prestati continuativamente giorno e notte;
4. comunità di pazienti assistiti in regime ambulatoriale ai sensi dell'art. 2 par. 3 della Legge sulla qualità di vita nelle strutture di cura con finalità di trattamento intensivo extra-clinico (strutture comunitarie per il trattamento intensivo), nelle quali si svolgano servizi ambulatoriali di assistenza ai sensi dell'art. 23 par. 6a della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG);
5. case di riposo e residenze per anziani,

per i visitatori vige l'obbligo di indossare la mascherina e l'ordine di mantenere in linea generale e per quanto possibile una distanza interpersonale minima di 1,5 m. ²La rispettiva struttura deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dal Ministero della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti. ³Per i sistemi di protezione e igiene approntati successivamente al 28 giugno 2020, le norme comportamentali vanno definite in collaborazione con l'autorità circondariale competente.

(2) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

Parte 3

Sport e tempo libero

§ 10

Sport

(1) La pratica sportiva è consentita nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Gli allenamenti e le competizioni nelle discipline sportive che prevedano contatto fisico sono consentiti solo previa raccolta dei recapiti in conformità allo schema base in materia di sport; il numero di partecipanti per le discipline di combattimento che richiedano un contatto fisico costante o prolungato è di massimo 20 persone.
2. Per l'ammissione di spettatori si applica l'art. 5 par. 3 punti 1-3 e punto 6; l'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza per le manifestazioni all'aperto.

3. Per gli allenamenti e le competizioni tenute presso strutture sportive chiuse, palestre e scuole di ballo è necessario predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in funzione della specifica struttura e competizione in ottemperanza allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi degli Interni, dello Sport e integrazione e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti; ciò non vale per gli allenamenti in assenza di pubblico presso impianti sportivi all'aperto, a condizione che siano presenti solo bagni separati (privi di doccia e spogliatoio) negli spazi chiusi.
4. Per le competizioni tenute in ambienti chiusi, oltre agli spettatori ammessi come da punto 2 sono consentite fino a massimo 100 altre persone (partecipanti alla gara e personale addetto). Qualora ai presenti vengano assegnati posti numerati o aree separate chiaramente delimitate che consentano di rispettare la distanza interpersonale minima, sono ammesse fino a massimo 200 persone.
5. Per le lezioni teoriche si applica l'art. 20 par. 1 di conseguenza.
 - (2) ¹Per le manifestazioni sportive a livello federale vige quanto segue:
 1. Al fine di ridurre al minimo il rischio di infezione, l'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità competenti.
 2. Per gli spettatori vige quanto segue:
 - a) L'organizzatore garantisce, mediante idonee misure, che tra tutti i partecipanti, ovvero gli spettatori i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, si rispetti una distanza minima di 1,5 m;
 - b) nel rispetto dell'obbligo contemplato alla lettera a) presso la sede dell'evento sono ammessi fino a 1000 spettatori o fino al 20% della capacità del rispettivo stadio o palazzetto dello sport;
 - c) per gli spettatori vige l'obbligo di indossare la mascherina fino a che non avranno preso posto.
 - d) È consentito vendere unicamente biglietti d'ingresso riservati al rispettivo spettatore;
 - e) la squadra ospite non ha diritto a un contingente di biglietti;
 - f) per le offerte della ristorazione si applica l'art. 13; sono vietate nella rispettiva sede la mescita e la vendita di bevande alcoliche;
 - g) Qualora in un distretto regionale o città, le pubblicazioni del Robert Koch Institut o dell'Ufficio regionale per la salute e la sicurezza alimentare riportino un numero di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 superiore a 35 ogni 100 000 abitanti nell'arco di sette giorni, l'autorità amministrativa circondariale competente ha la facoltà, fatto salvo l'articolo 25, di vietare la presenza o ammettere un numero ridotto di spettatori nella sede della manifestazione.

²Per manifestazioni sportive a livello federale si intendono tutti i campionati e le competizioni cui possano partecipare atlete, atleti o squadre presenti sull'intero territorio federale, tra cui i campionati di calcio federali, le coppe nazionali, le competizioni di squadra a livello europeo e le gare delle squadre nazionali.

³L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 11 Strutture per il tempo libero

- (1) ¹È consentita l'operatività di parchi divertimento e impianti fissi similari unicamente nel rispetto dei seguenti requisiti:
 1. Il gestore deve garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i visitatori nell'intera area operativa.
 2. L'accesso non deve essere consentito a più di un visitatore ogni 10 m² di superficie accessibile.
 3. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

²Per le offerte della ristorazione e le rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ed eventi analoghi vigono di volta in volta le disposizioni specifiche della presente ordinanza.

(2) ¹I parchi gioco all'aperto sono aperti ai bambini solo se accompagnati da adulti. ²Gli adulti che accompagnano sono tenuti ad evitare qualsiasi aggregazione e, nei limiti del possibile, a fare in modo di mantenere sufficiente distanza tra i bambini.

(3) Le visite della città e le visite guidate per i turisti, i tour guidati culturali, le escursioni guidate montane e naturalistiche nonché le visite guidate in grotte e miniere aperte al pubblico sono consentite qualora il responsabile possa garantire, mediante idonee misure, la distanza minima di 1,5 m tra i partecipanti.

(4) ¹Il funzionamento di funivie, traghetti fluviali e lacustri per escursioni turistiche e dei collegamenti ferroviari turistici è consentito nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore, mediante idonee misure, deve garantire il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i passeggeri o la presenza di adeguate barriere separatrici; ciò non si applica fintantoché i passeggeri a bordo restano seduti al proprio posto.
2. Negli ambienti chiusi, a bordo dei veicoli e nelle cabine, per i passeggeri e il personale di controllo e di servizio a contatto con i passeggeri stessi, vige l'obbligo di indossare la mascherina.
3. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

²Per le crociere fluviali si applica l'art. 14 di conseguenza.

(5) L'apertura e il funzionamento di piscine pubbliche, piscine di alberghi, terme, centri benessere e saune è consentito solo nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore deve garantire, mediante idonee misure, che il numero di bagnanti contemporaneamente presenti non sia superiore a una persona ogni 10 m² di superficie delle aree accessibili ai bagnanti stessi, incluse le vasche.
2. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
3. Per gli allenamenti e le gare si applica di conseguenza l'art. 10 par. 1, punti 1, 2 e 4.

(6) Le case chiuse, i club, le discoteche e altre strutture ludiche e per il tempo libero restano chiusi.

Parte 4 Attività economiche

§ 12 Commercio e servizi, mercati

(1) ¹Per le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio con affluenza di clienti si applica quanto segue:

1. Il gestore deve garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i clienti.
2. Il gestore deve garantire, mediante idonee misure, che il numero di clienti presenti contemporaneamente in negozio non sia superiore a un cliente ogni 10 m² di superficie.
3. Il personale, i clienti e i rispettivi accompagnatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina; qualora alla cassa e al banco dei negozi sia garantita l'efficace protezione dalle infezioni mediante pareti divisorie trasparenti o altre pareti di protezione idonee, per il personale viene meno l'obbligo di indossare la mascherina.
4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

²Per i centri commerciali si applica quanto segue:

1. Per quanto attiene ai singoli negozi, si applica il comma 1.
2. Per quanto riguarda i corridoi di collegamento, si applica il comma 1 con la prescrizione che il sistema di protezione e igiene tenga conto del flusso di clienti complessivo all'interno del centro commerciale.

(2) Per le aziende di servizi con afflusso di clienti si applica il par. 1 comma 1 punti 1, 3 e 4 con la prescrizione che l'obbligo di indossare la mascherina viene meno qualora il tipo di servizio erogato non ne consenta l'impiego.

(3) ¹Negli studi medici e dentistici e in tutti gli altri ambulatori eroganti servizi medici, terapeutici o di cura si applica il par. 1 comma 1 punti 1 e 3, fermo restando che l'obbligo di indossare la mascherina viene meno nel caso in cui il tipo di servizio erogato non ne consenta l'impiego. ² Sono fatti salvi ulteriori obblighi di indosso della mascherina chirurgica.

(4) ¹Sono consentiti i mercati settimanali e altri mercati all'aperto che prevedano la vendita di merci e non abbiano carattere di festa popolare né attraggano notevoli flussi di visitatori, e in particolare i mercati tradizionali dedicati all'arte, all'artigianato e alla ceramica nonché i mercatini dell'usato. ²Per l'organizzatore vige quanto contemplato al paragrafo 1 comma 1 punti 1 e 4 con la prescrizione di predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti. ³Per il personale addetto alla vendita, i clienti e i rispettivi accompagnatori si applica di conseguenza il paragrafo 1 comma 1 punto 3. ⁴Le attività di intrattenimento di cui all'art. 55 par. 1 punto 2 del Regolamento in materia di professioni e mestieri (Gewerbeordnung), i tendoni per feste e le esibizioni artistiche in concomitanza con i suddetti mercati non sono consentiti. ⁵L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 13 Ristorazione

(1) Sono consentite le attività di ristorazione di qualsiasi tipologia solo in ottemperanza ai paragrafi sotto riportati.

(2) Sono consentiti il ritiro e la consegna di cibi e bevande da asporto.

(3) ¹È consentita l'attività di mense aziendali non aperte al pubblico, a condizione che si garantisca il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra gli avventori non rientranti nella cerchia di persone contemplata all'art. 2 par. 1. ² Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(4) ¹Per il resto è consentita la consegna di cibi e bevande da consumare in loco nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore garantisce, mediante idonee misure, che tra tutti gli ospiti i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, si rispetti una distanza minima di 1,5 m o sia prevista, in alternativa, la presenza di pareti divisorie.
2. Vige l'obbligo di indossare la mascherina per il personale addetto al servizio oppure operante nelle aree in cui sia impossibile rispettare la distanza minima di 1,5 m, nonché per gli ospiti tutte le volte che non sono al proprio posto.
3. Il servizio di ristorazione può essere offerto solo ai tavoli; i cibi e le bevande vanno consumati al proprio posto.
4. Negli ambienti chiusi è vietato ballare, fatte salve eventuali manifestazioni per le quali ciò sia consentito ai sensi della presente ordinanza.
5. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato secondo lo schema base per la ristorazione indicato dai Ministeri dell'Economia, Sviluppo ed Energia e della Salute da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
6. Il gestore è tenuto a raccogliere i recapiti degli avventori come contemplato all'articolo 4 par. 1.

²A integrazione di quanto sopra, ai sensi degli articolo 1 par. 1 punto 1 e articolo 2 della legge sulle imprese di ristorazione, per i locali di mescita che necessitano di autorizzazione vale quanto segue:

1. Negli ambienti chiusi si effettua il servizio al tavolo; sono vietate la consegna e la consumazione di bevande al bancone.
2. Negli ambienti chiusi sono consentiti la riproduzione e l'accompagnamento musicale unicamente come sottofondo, fatte salve eventuali manifestazioni per le quali ciò sia consentito ai sensi della presente ordinanza.

(5) Per l'accompagnamento musicale ed esibizioni artistiche analoghe negli esercizi di ristorazione si applicano l'art. 5 par. 3 punto 1 nonché l'art. 23 par. 2 punti 2-4 di conseguenza.

§ 14 Ricettività

(1) ¹La gestione di hotel, strutture ricettive, colonie, ostelli della gioventù, campeggi e la fornitura di altri alloggi di qualsivoglia natura è consentita solo nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore garantisce, mediante idonee misure, che tra tutti gli ospiti non appartenenti alla cerchia di persone di cui all'art. 2 par. 1 e tra gli ospiti e il personale si rispetti una distanza minima di 1,5 m.
2. Gli ospiti i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, non possono essere alloggiati in un'unica stanza o unità abitativa.
3. Vigè l'obbligo di indossare la mascherina per il personale addetto al servizio oppure operante nelle aree in cui sia impossibile rispettare la distanza minima di 1,5 m nonché per gli ospiti che non siano seduti al rispettivo tavolo nell'area ristorante o non si trovino all'interno della propria abitazione. L'art. 12 par. 1 comma 1 punto 3 parte 2 si applica di conseguenza.
4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute per le strutture ricettive, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
5. Il gestore è tenuto a raccogliere i recapiti degli ospiti come contemplato all'articolo 4 par. 1.

²Per le offerte della ristorazione, sportive e del tempo libero vigono di volta in volta le disposizioni specifiche della presente ordinanza.

(2) ¹Il Ministero della Salute bavarese può segnalare nel Bollettino ministeriale bavarese i distretti, comuni o zone di comune delimitate appartenenti al territorio federale tedesco ove sussista un rischio elevato di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2. ²Agli esercizi contemplati al par. 1 comma 1 è vietato ammettere ospiti provenienti dalle o residenti nelle aree comunicate al comma 1. ³Fanno eccezione gli ospiti in possesso di attestato medico in lingua tedesca o inglese che confermi l'assenza di indicatori che rimandino a un'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2; l'attestato va presentato con tempestività su richiesta dell'autorità amministrativa circondariale competente. ⁴L'attestato medico deve essere redatto in base a un test molecolare effettuato in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in un altro stato inserito dal Robert Koch Institut (RKI) in un elenco di stati che soddisfano i requisiti di qualità; detto test dovrà essere effettuato non prima delle 48 ore precedenti all'ingresso in Baviera. ⁵Il divieto di accoglienza ai sensi del comma 1 non si applica inoltre agli ospiti che debbano

1. fare ingresso nel paese per motivi professionali o medici necessari e inderogabili o
2. per altri validi motivi, tra cui in particolare la visita a un familiare ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 1, al compagno di vita, convivente di fatto, o l'esercizio del diritto di affidamento, visita, assistenza o cura di persone bisognose di tutela.

⁶In singoli casi motivati l'autorità circondariale competente potrà peraltro contemplare su richiesta ulteriori eccezioni. ⁷Per i viaggiatori in arrivo da aree a rischio oltre i confini della Repubblica Federale restano valide le disposizioni dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso nel paese.

§ 15 Convegni, congressi e fiere

(1) ¹Per i convegni, congressi ed eventi analoghi di carattere professionale o di affari si applica l'art. 5 par. 3. ²Per l'eventuale programma culturale di accompagnamento si applica l'art. 23 par. 2 commi 1-3 di conseguenza. ³In caso di eventi con posti a sedere assegnati, il limite di partecipanti può essere superato ai sensi dell'art. 5 par. 3 punto 2 qualora alla manifestazione stessa venga ammesso al massimo un visitatore ogni 10 m² di superficie dedicata.

(2) ¹Le fiere ed esposizioni, ai sensi del Regolamento in materia di professioni e mestieri (Gewerbeordnung) articoli 64 e 65, sono consentite unicamente in base ai seguenti requisiti:

1. L'organizzatore è tenuto a garantire, mediante idonee misure, che tra tutti i partecipanti i quali non facciano parte della cerchia di persone di cui all'art. 2 par. 1 si rispetti una distanza minima di 1,5 m.
2. Negli ambienti chiusi vigè l'obbligo di indossare la mascherina: ciò non vale presso gli stand fieristici quando le persone sono al tavolo, sempre che possa essere rispettata la distanza minima come da punto 1 e l'espositore registri a parte i dati di contatto degli interlocutori.

3. Nelle aree all'aperto vige l'obbligo di indossare la mascherina nel momento in cui non sia possibile garantire sempre il rispetto della distanza minima come da punto 1.
4. L'organizzatore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
5. Per tutti gli espositori, visitatori e fornitori di servizi presenti all'interno del complesso espositivo vige l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 4 par. 1; non è consentito l'accesso a più di un visitatore ogni 10 m² di superficie espositiva.

²Per le offerte della ristorazione si applica l'articolo 13, per l'eventuale programma culturale di accompagnamento si applica l'art. 23 par. 2 punti 1-3 di conseguenza. ³Per le aree riservate alle presentazioni e ai forum di discussione si applica il par. 1 di conseguenza.

§ 16 Alloggi aziendali

¹Per le imprese in generale e le aziende agricole che impiegano almeno 50 persone ospitate in alloggi comunitari o alloggi di proprietà o presi in locazione dall'azienda, l'autorità amministrativa circondariale competente può disporre di volta in volta le necessarie misure di protezione e igiene in materia di prevenzione delle infezioni. ²I gestori sono responsabili del rispetto delle misure di protezione e igiene e hanno l'obbligo di effettuare controlli periodici e redigere la relativa documentazione.

Parte 5 Istruzione e cultura

§ 17 Esami

¹È consentito svolgere esami solo nel caso in cui sia possibile garantire sempre una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. ²Qualora, a causa della tipologia di esame, sia impossibile rispettare la distanza minima, è necessario adottare efficaci misure protettive di altra natura. ³Non sono ammessi spettatori non coinvolti nello svolgimento dell'esame. ⁴L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 18 Scuole

(1) ¹Le lezioni e altri eventi scolastici nonché il servizio post scolastico tenuti negli istituti ai sensi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG) sono ammessi a condizione che, mediante idonee misure, si possa garantire la protezione contro l'infezione. ²A tale scopo, le scuole e i gestori dei servizi post scolastici devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base di igiene fornito dai Ministeri dell'Istruzione e Cultura e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti.

(2) ¹Nell'intera area dell'istituto scolastico vige l'obbligo di indossare la mascherina. ²Fatto salvo l'art. 1 par. 2, sono esentati da tale obbligo:

1. le alunne e gli alunni
 - a) dopo aver preso posto al banco nella rispettiva aula;
 - b) a fronte dell'autorizzazione del personale di sorveglianza per stringenti ragioni di natura pedagogico-didattica o di organizzazione scolastica;
2. gli insegnanti e il personale di servizio, una volta raggiunta la rispettiva postazione di lavoro in aula;
3. il personale amministrativo, una volta raggiunta la propria postazione di lavoro, sempre che non siano presenti altre persone.

³In caso di mancato rispetto dell'obbligo ai commi 1 e 2, il/la dirigente scolastico/a è tenuto a espellere la persona dall'edificio scolastico; per gli alunni e alunne ciò vale solo a partire dal 5° anno di frequenza.

(3) ¹A fronte di un accresciuto rischio di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 presso un determinato istituto, le autorità amministrative circondariali competenti hanno la facoltà di promulgare ulteriori ordinanze specifiche tenendo conto dello schema base di igiene ai sensi del par. 1. ²Resta salvo l'art. 25.

§ 19

Offerta diurna di attività e custodia per bambini, adolescenti e giovani maggiorenni

(1) ¹I gestori delle attività di asili, strutture di custodia e centri diurni di sostegno devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi della Famiglia, del Lavoro e degli Affari sociali e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti. ²In tale contesto è necessario tenere conto dei requisiti specifici della struttura nonché delle condizioni in loco.

(2) ¹Per i campi scuola estivi e gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili, si applica il par. 1 di conseguenza. ²Su richiesta dell'autorità amministrativa circondariale competente sarà necessario presentare la documentazione relativa ai bambini custoditi e agli operatori impegnati nell'attività.

§ 20

Istruzione extra scolastica, scuole di musica, autoscuole

(1) ¹L'offerta formativa extra scolastica è consentita, salvo specifiche disposizioni della presente ordinanza, unicamente qualora si garantisca una distanza minima tra i partecipanti di 1,5 m. Nel caso in cui non sia possibile garantire con certezza la distanza minima, in particolare nelle aree di passaggio e di incontro, vige l'obbligo di mascherina. ²L'art. 17 comma 2 si applica di conseguenza. ³Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(2) ¹Le lezioni presso le scuole di musica si potranno tenere solo qualora sia possibile garantire tra i singoli partecipanti una distanza minima di 1,5 m e, nel caso di strumenti a fiato o di lezioni di canto, una distanza minima di 2 m. ²Ciò vale anche per le lezioni di musica in ambito extra-scolastico.

(3) ¹Alle lezioni teoriche, ai corsi di recupero e ai seminari di idoneità nonché agli esami teorici per la patente di guida si applica di conseguenza il par 1 comma 1 e 2. ²Per le lezioni pratiche di guida e gli esami di guida vige l'obbligo di indossare la mascherina.

(4) L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 21

Università e istituti superiori

¹Le attività in presenza presso le università e istituti superiori sono consentite nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. L'università o istituto superiore garantisce, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima tra i partecipanti di 1,5 m. Nel caso non sia possibile garantire con certezza la distanza minima, in particolare nelle aree di passaggio e di incontro, vige l'obbligo di mascherina.
2. Nel rispetto dei requisiti contemplati al punto 1, alle attività in presenza saranno ammesse fino a massimo 200 persone.
3. L'università o istituto superiore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
4. L'università o istituto superiore in tal senso è tenuto a predisporre misure atte a consentire il tracciamento dei contatti.

²Per le esercitazioni pratiche nel quadro degli studi di Medicina e Odontoiatria, per tutti i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina nonché l'ordine di mantenere in linea generale, e per quanto possibile costantemente, una distanza interpersonale minima di 1,5 m. Per la rispettiva struttura si applica il par. 1 punto 3 di conseguenza. ³Restano salve le disposizioni più specifiche contemplate dalla presente ordinanza.

§ 22

Biblioteche, archivi

Nelle biblioteche e archivi è fatto obbligo di garantire il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra gli utenti.

§ 23 Siti culturali

(1) ¹Musei, mostre, monumenti, immobili appartenenti alla pubblica amministrazione bavarese dei castelli statali, giardini, laghi e siti culturali analoghi nonché giardini zoologici e botanici possono aprire nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Per le visite guidate si applica l'art. 11 par. 3; per altre manifestazioni culturali si applica di conseguenza il par. 2.
2. L'accesso non deve essere consentito a più di un visitatore ogni 10 m² di superficie accessibile.
3. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
4. Per le offerte della ristorazione, si rimanda all'art. 13.

²Per le offerte all'aperto, si applica l'art. 5 par. 1 comma 2 di conseguenza.

(2) ¹Per gli eventi culturali tenuti presso teatri, sale da concerto, altri palcoscenici e all'aperto come anche nel corso delle prove e altre attività preliminari necessarie si applica l'art. 5 par. 3. ²Per chi si esibisce vige l'obbligo di indossare la mascherina negli ambienti chiusi in cui si intrattengano anche spettatori o qualora non sia possibile rispettare la distanza minima; ciò non vale qualora la mascherina comprometta l'esibizione artistica o qualora la persona che si esibisce occupi una posizione fissa e rispetti la distanza minima. ³Se disponibile, lo schema base ufficiale dei Ministeri delle Scienze e delle Arti e della Salute costituisce il riferimento per l'approntamento del sistema di protezione e igiene. ⁴Per le manifestazioni all'aperto l'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza. ⁵Nel quadro di un esperimento pilota a tempo determinato, il Ministero della Salute bavarese in accordo con il Ministero delle Scienze e delle Arti ha la facoltà, in singoli casi, di consentire un numero di visitatori in deroga all'art. 5 par. 3 punto 2, sempre che ciò sia compatibile con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni e necessario al fine di valutare la prassi di gestione di manifestazioni culturali di notevoli dimensioni e delle relative misure di protezione e igiene da adottare.

(3) ¹Per i cinema si applica l'art. 5 par. 3 di conseguenza, con la prescrizione che il sistema di protezione e igiene deve attenersi allo schema base indicato dai Ministeri della Salute e per gli Affari digitali. ²Per le manifestazioni all'aperto, l'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

Parte 6 Prescrizioni finali

§ 24 Infrazioni

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 2 par. 1, si intrattenga con altre persone in spazi pubblici;
2. violando l'art. 2 par. 2, tenga feste in luoghi o strutture pubbliche;
3. violando l'art. 4 par. 1 comma 4, indichi recapiti falsi;
4. violando l'art. 5 par. 1 comma 1 o l'art. 7 par. 2, tenga una manifestazione o un raduno; in qualità di organizzatore, violando l'art. 5 par. 2 comma 1, o art. 7 par. 2 punto 3, non sia in grado di presentare un sistema di protezione e igiene oppure, violando l'art. 5 par. 1 comma 1 o l'art. 7 par. 1 comma 1, prenda parte a una manifestazione o raduno;
5. violando in quanto visitatore, cliente, accompagnatore o ospite gli articoli 8, 9, 10, 11, 15, 20 par. 3, l'art. 23 o gli articoli 12-14, non ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina;
6. violando l'art. 8 comma 3, organizzi viaggi in pullman violando le disposizioni ivi contenute;
7. violando l'art. 9, in qualità di gestore di una struttura, non sia in grado di presentare uno schema di protezione e di igiene;
8. violando l'art. 10, tenga aperti o utilizzi palestre, campi sportivi, centri di fitness o altre strutture sportive e per eventi ai sensi dell'art. 10 par. 2, o scuole di ballo;

9. violando l'art 11 paragrafi 1, 4, 5 o 6, gestisca strutture o, violando l'art. 11 par. 3, organizzi visite guidate violando le disposizioni ivi contenute;
10. violando l'art. 12, in qualità di gestore di un negozio, punto vendita presso un mercato o un centro commerciale o in quanto responsabile di un'azienda di servizi o di un ambulatorio, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale si attenga all'obbligo di indossare la mascherina o, in qualità di organizzatore di un mercato, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati;
11. violando l'art. 13, apra un locale di ristorazione senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;
12. violando l'art. 14, metta a disposizione alloggi senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;
13. violando l'art. 15, organizzi congressi, fiere o esposizioni;
14. violando l'art. 16, in qualità di gestore non rispetti le misure di protezione e igiene prescritte, tolleri il mancato rispetto delle stesse da parte del personale o non ottemperi agli obblighi di controllo o di documentazione;
15. violando l'art. 17, tenga esami;
16. violando l'art. 18, tenga aperte scuole private ai sensi dell'art. 90 e successivi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG) senza ottemperare agli obblighi contemplati dallo stesso art. 18 par. 1 o non garantisca il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina presso tali scuole ai sensi dell'art. 18 par. 2;
17. violando l'art. 20, svolga corsi di formazione, tenga lezioni di musica o lezioni di guida;
18. violando l'art. 23, gestisca siti culturali, cinema o tenga eventi culturali.

§ 25

Misure adottate localmente e disposizioni integrative

(1) ¹Sono fatte salve ulteriori disposizioni delle autorità locali incaricate dell'esecuzione della Legge per la protezione dalle infezioni. ²Nel caso specifico, le autorità amministrative circondariali competenti possono emanare disposizioni integrative in aggiunta alle misure protettive e sistemi di protezione e igiene previsti dalla presente ordinanza, ove ciò appaia necessario ai fini della legislazione in materia di protezione dalle infezioni.

(2) Qualora in un distretto regionale o città, le pubblicazioni del Robert Koch Institut o dell'Ufficio regionale per la salute e la sicurezza alimentare riportino un numero di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 superiore a 35 ogni 100 000 abitanti nell'arco di sette giorni, l'autorità amministrativa circondariale competente ha la facoltà, fatti salvi il par. 1 dell'art. 10 par. 2 comma 1 punto 2 lettera g e l'art. 18 par. 3, di disporre in particolare quanto segue:

1. Limitazione fino a massimo 50 persone del numero consentito di partecipanti a feste private in locali pubblici o riservati per l'occasione;
2. Invito urgente a non tenere feste in spazi privati con più di 25 partecipanti.

(3) Qualora in un distretto regionale o città le pubblicazioni del Robert Koch Institut o dell'Ufficio regionale per la salute e la sicurezza alimentare riportino un numero di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 superiore a 50 ogni 100 000 abitanti nell'arco di sette giorni, l'autorità amministrativa circondariale competente ha la facoltà, fatti salvi il par. 1 e l'art. 18 par. 3, di disporre in particolare quanto segue:

1. Limitazione della permanenza comune negli spazi pubblici alla cerchia di persone contemplata all'art. 2 par. 1 punto 1 o a gruppi fino a massimo cinque persone; ciò anche con effetto su ulteriori disposizioni della presente ordinanza che rimandano all'art. 2 par. 1;
2. limitazione dei partecipanti a raduni in spazi a uso privato e su terreni a uso privato alla cerchia di persone contemplata all'art. 2 par. 1 punto 1 o a gruppi fino a massimo cinque persone;
3. limitazione del numero consentito di partecipanti a manifestazioni ai sensi dell'art. 5 par. 2 fino a 25 persone in ambienti chiusi o fino a 50 persone in spazi all'aperto;
4. obbligo di indossare la mascherina in luoghi pubblici ad alta frequentazione;

5. divieto di consumo di bevande alcoliche al di fuori del locale di ristorazione autorizzato ai sensi dell'art. 13 par. 4 in determinati luoghi pubblici ad alta frequentazione;
6. divieto di erogazione di cibi e bevande da consumare sul posto ai sensi dell'art. 13 par. 4 nella fascia oraria dalle ore 23 alle 6;
7. limitazione delle visite presso le strutture contemplate all'art. 9 par. 1 a una sola persona al giorno appartenente alla cerchia contemplata all'art. 2 par. 1 punto 1 e, nel caso dei minorenni, con l'accompagnamento dei genitori o dei legali tutori, nella fascia oraria dedicata alle visite.

§ 25a

Modifica dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso nel paese

All'art. 4 dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso nel paese del 15 giugno 2020 (Bollettino ministeriale BayMBl. n. 335, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-6-G), modificata dall'art. 2 dell'ordinanza del 22 settembre 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBl n. 535) la dicitura "3 ottobre 2020" viene sostituita con la dicitura "18 ottobre 2020".

§ 26

Entrata in vigore, scadenza

¹La presente ordinanza entra in vigore in data 2 ottobre 2020 e scadrà il giorno 18 ottobre 2020.

²A decorrere dal 1° ottobre 2020 decade la Sesta ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (6a ordinanza. BayIfSMV) del 19 giugno 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBl. n. 348. Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-10-G), modificata dall'art. 1 dell'ordinanza del 22 settembre 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBl. n. 535).

Monaco di Baviera, 1 ottobre 2020

Ministero della Salute bavarese

Melanie H u m l , ministro

Note legali

Organo pubblicante:

Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera
Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535
Monaco di Baviera Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-mail: direkt@bayern.de

Realizzazione tecnica:

Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera

Stampa:

Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech
Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de

ISSN 2627-3411

Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:

La pubblicazione della Gazzetta ministeriale bavarese (BayMBl.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Essa viene pubblicata in Internet sulla piattaforma di pubblicazione Verkündungsplattform Bayern www.verkuendung.bayern.de. Il documento elettronico ivi pubblicato in formato PDF/A costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* è uno strumento gratuito liberamente accessibile.

È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l'istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma Verkündungsplattform Bayern.